

## Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale?

Alessandra Di Lauro

### 1.- *L'ideologia è una parte della zoologia*

La riflessione sul grado e le modalità di penetrazione di alcuni riti e alcune pratiche nel quadro concettuale del benessere animale consente di approfondire il livello di normalizzazione del benessere animale risultante dalla diversità delle norme tecniche e di indagare la forza performativa dei riti e delle pratiche generalmente intese. Nel pluralismo dei registri culturali e giuridici di queste pratiche mi sembra, infatti, possa cogliersi una cartografia più reale degli spazi abitati dal concetto di benessere animale e dai suoi diversi significati.

“*L'idéologie est une partie de la zoologie*” affermava Destutt de Tracy<sup>1</sup> in un libro destinato alle scuole. Si tratta di un'affermazione che si pone in continuità con l'approccio di altri pensatori di quel tempo appartenenti alla corrente detta degli ideologi (come è noto alcuni preferiscono parlare dell'esistenza non di una dottrina filosofica ben precisa, ma di un collettivo di pensiero composto da sapienti dell'epoca appartenenti a diverse discipline dalle concezioni non necessariamente unitarie<sup>2</sup>), alla quale partecipava Étienne Bonnot de Condillac che nel suo *Traité des animaux* (1755) aveva voluto criticare il dualismo Cartesiano e di Buffon<sup>3</sup>.

In parte queste opposizioni di approcci, da una parte la dottrina dell'*animal-machine* di Cartesio e dall'altra quella basata sull'empatia e sulla sensibilità riconosciuta agli animali, sembrano ancora confrontarsi come se in definitiva non avessimo scelto e/o come se i diversi usi che riconosciamo agli animali, la loro trasformazione in merce, l'industrializzazione del rapporto, l'utilizzo come animali da compagnia, gli usi scientifici, la loro presenza e il loro apporto nell'ecosistema, il parallelo procedere degli studi sulle conoscenze del mondo animale sviluppassero livelli di sapere ed empatie non sempre coerenti che vedono esprimere sempre questo conflitto fra una visione dell'animale (e direi anche del benessere animale) come specchio filosofico dell'uomo, (in molte accezioni come espressione della sua umanità, della *pietas*, come altro dall'uomo), o come risorsa da sfruttare. Visioni chiaramente entrambe fortemente antropocentriche (come se, come dice Descola, la vita sociale trascorresse in un acquario di cui l'ambiente costituisce lo sfondo<sup>4</sup>) ma anche a causa dell'umanizzazione dell'animale di cui alcuni parlano. Non mi soffermerò sulle diverse correnti filosofiche e giuridiche che hanno esaminato il rapporto con il non umano, né sulla possibilità di guardare all'animale come soggetto di diritto o sull'eventuale riconoscimento della cd. personalità animale. Che pure sono questioni affascinanti. Ma proprio prendendo spunto dagli orientamenti e dalle continuità e discontinuità tra l'uomo e la natura che hanno segnato il pensiero di Philippe Descola vorrei ripensare alle molte contraddizioni e forse anche ipocrisie che si celano dietro il rapporto che stiamo costruendo con il benessere animale.

Il punto di partenza può essere costituito già dal pensiero sulla "cosmologia naturalistica" che Descola finisce per considerare come basata, per

(<sup>1</sup>) A. L. C. Destutt De Tracy, *Projet d'éléments d'idéologie à l'usage des écoles centrales*, Paris, Didot, an IX (1801), p. 1.

(<sup>2</sup>) J. Vincent, *L'animal des Idéologues: par-delà nature et culture* (1794-1804), in *Annales historiques de la Révolution française*, 2018/2, vol. 388.

(<sup>3</sup>) E. Bonnot de Condillac, *Traité des animaux*, Vrin, Parigi, 2004.

(<sup>4</sup>) Q. Deluermoz – F. Jarrige, *Les animaux et l'histoire, par-delà nature et culture : entretien avec Philippe Descola*, in *Revue d'histoire du XIXe siècle*, 2017, p. 113, <https://journals.openedition.org/rh19/5191>.

i c.d. moderni, su una “doppia credenza”, quella della continuità delle “fisicità” tra gli uomini e i non umani, e della discontinuità delle loro interiorità. Il naturalismo, avverte Descola, non sarebbe riducibile a questi aspetti ma presenterebbe un andamento instabile, sempre mobile che finisce per riconoscere a tratti delle lesioni nelle “credenze” costruite intorno alla continuità o discontinuità fisica, fisiologica e chimica e a quelle distinzioni fra umani e non umani sulla base delle capacità mentali, morali proprie degli umani. Le due “credenze” non si presentano mai compatte, stabili e presentano fratture e brecce negli spazi geografici (in luoghi diversi nello stesso tempo) e temporali (in momenti storici diversi) sempre più importanti<sup>5</sup>.

Ed ecco che i riti (intesi in modo ampio come comprensivi di tutte le condotte che l'uomo deve produrre o produce in osservanza o contribuendo alla creazione di una “norma”, nella ripetizione di una pratica e in modo comprensivo del senso che l'uomo assegna a tali condotte<sup>6</sup>) intorno al consumo del cibo manifestano la tensione tra il rispetto di alcuni precetti, in particolare di quelli religiosi, ma anche quelli non religiosi, e le preoccupazioni legate alla difesa del benessere degli animali. Essi evidenziano che, a prescindere dall'avanzamento delle conoscenze scientifiche intorno alle capacità cognitive e emozionali, è molto nella cultura più che nella natura che va cercata quella differenza fra umano e non umano ed è nella cultura che troviamo qualche risposta alla domanda sul

benessere e ciò che intendiamo come tale.

## 2.- *Giudici, precetti religiosi, cibo e benessere animale*

Proprio le diverse questioni legate al possibile o impossibile contemperamento del consumo di cibo nel rispetto dei riti religiosi e del rispetto della condizione del benessere animale<sup>7</sup> hanno registrato alcune vicinanze di vedute fra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di Giustizia in ordine al riconoscimento come “riti” delle prescrizioni religiose legate alle modalità di macellazione degli animali.

Potremmo assumere come punto di partenza la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la famosa sentenza *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France*<sup>8</sup>, nella quale la Corte ha affermato l'applicabilità dell'art. 9 della Convenzione ricordando che «l'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites», e che «il n'est pas contesté que l'abattage rituel est un “rite”, comme son nom d'ailleurs l'indique, qui vise à fournir aux fidèles une viande provenant d'animaux abattus conformément aux prescriptions religieuses, ce qui représente un élément essentiel de la pratique de la religion juive» (par. 73).

Un orientamento se vogliamo confermato a sua

<sup>(5)</sup> P. Descola, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.

<sup>(6)</sup> Si tratta della definizione di D. Jeffrey, *Rite*, in *Dictionnaire du corps*, (a cura di) M. Marzano, Paris, 2007, p. 823.

<sup>(7)</sup> La letteratura in argomento è molto vasta. Si vedano da ultimo gli interventi e i materiali relativi all'Incontro dell'AIDA del 16 aprile 2021 *From Animal Welfare to Animal Law*, in <https://www.aida-ifla.it/benessere-animale>. Cfr., per tutti: *La questione animale*, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2012; A. G. Chizzoniti – M. Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, 2010, Libellula Edizioni, Tricase e, in particolare, M. Tallacchini, *Dignità, etica science-based, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza*, p. 247; E. Sirsi, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Rivista di Diritto agrario*, 2, 2011, p. 220; Ead. *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 1, 2018, p. 33-70; D. Bianchi, *Des dieux dans l'assiette ou un menu laïc ? Premières réflexions sur l'étiquetage des aliments face aux interdits religieux et étiques*, in *Les métamorphoses de l'aliment. Les frontières entre les aliments, les médicaments et le cosmétiques*, (a cura di A. Di Lauro), Collana *NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente*, Ets, 2019, p. 203; L. Leone, *Farm animals welfare under scrutiny: issues unsolved by the Eu legislator*, in *European Journal of Legal Studies*, 12, 2020, p. 47; L. Leone, *La tutela della biodiversità animale in agricoltura*, Milano, 2021.

<sup>(8)</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France*, 27 giugno 2000.

volta nella sentenza *Liga van Moskee en Islamitische Organisaties*<sup>9</sup>, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha sostenuto che la Carta presenta un'accezione ampia "della nozione di «religione» ivi contemplata, la quale può comprendere sia il *forum internum*, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il *forum externum*, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa"<sup>10</sup>. In questa decisione la Corte ha confermato che la macellazione "rituale" rientra effettivamente nella nozione di «rito religioso», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 1099/2009 presentandosi come "una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione" (punto 47) e "costituendo un rito celebrato ogni anno da un numero elevato di musulmani praticanti in Belgio al fine di rispettare un particolare precetto religioso, consistente nell'obbligo di macellare o di far macellare, senza previo stordimento, un animale la cui carne viene poi in parte consumata dalla famiglia e in parte distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani" (punto 48). La Corte ha quindi concluso che la macellazione rituale ricade pertanto "nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta".

Nella discussione intorno alla relazione fra la libertà religiosa e il benessere animale che il diritto si trova a regolare la Corte però sottolinea che l'esistenza di eventuali "divergenze teologiche fra diverse correnti religiose nel caso di specie interne alla comunità musulmana sulla natura assoluta o non dell'obbligo di procedere alla macellazione senza stordimento degli animali durante la festa del sacrificio", e sulla possibilità di soluzioni alternative nel caso sia impossibile compiere il rito, non può "inficiare la qualificazione come «rito religioso» della prassi relativa alla macellazione

rituale" (punto 51).

Come è noto, però, la Corte in questa decisione ha ritenuto che l'obbligo di effettuare la macellazione all'interno di uno stabilimento assoggettato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità nazionali competenti e che rispetti i requisiti del Regolamento n. 853/2004 non fosse atto ad atto a "inficiare la validità dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 13 TFUE" e cioè a compromettere la protezione del rito religioso.

Potremmo dire che qui il rito religioso cede di fronte ad un altro "rito" (quello della macellazione in ambienti controllati) ma è significativo che la Corte costruisca questa decisione negando sostanzialmente l'esistenza di una compromissione del rito religioso a causa dell'obbligo di effettuare la macellazione all'interno di uno stabilimento assoggettato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità nazionali competenti.

Altrettanto significativo mi sembra il fatto sia stato ritenuto impossibile conciliare le pratiche adottate verso gli animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare e l'apposizione di una etichetta europea "AB", il segno francese *Agriculture Biologique*. La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 febbraio 2019, C-497/17<sup>11</sup> va infatti in questo senso, senza che appaia la preoccupazione di privare di fatto una collettività della possibilità di accedere al consumo di alimenti di origine animale ottenuti secondo il metodo da Agricoltura biologica.

(<sup>9</sup>) Corte di Giustizia dell'Unione europea, 29 maggio 2018, C-426/16, *Liga van Moskee en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest*.

(<sup>10</sup>) Vengono richiamate a tale proposito le sentenze, del 14 marzo 2017, G4S *Secure Solutions*, C 157/15, punto 28, nonché del 14 marzo 2017, *Bougnaoui e ADDH*, C 188/15, punto 30.

(<sup>11</sup>) Corte di Giustizia dell'Unione europea, 26 febbraio 2019, C-497/17, *OEuvre d'assistance aux betes d'abattoirs*. Si vedano R. Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in q. Riv. [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2019, p. 65; M.C. Maffei, *Due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sul benessere degli animali: brevi riflessioni*, in Riv. giur. dell'amb., n. 3, 2019, p. 463 ss.

Dovremmo forse concludere che le “pratiche-regole” intorno ai segni relativi all’agricoltura biologica prevalgano sulle pratiche da precetto religioso?

Cosa dire, poi, della improbabile salvaguardia del rito religioso proposta dalla Corte di Giustizia nella decisione riguardante la “normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale”<sup>12</sup>.

Se, infatti, risulta conforme al regolamento richiamato nella decisione d’imporre lo stordimento degli animali all’atto della macellazione, resta da valutare la regolarità dell’imposizione di tale pratica anche nel contesto della macellazione rituale in virtù di uno spazio di sussidiarietà riconosciuto ai diversi Paesi membri, la stessa proporzionalità della misura e prima ancora la sua validità, ai fini della protezione del benessere animale ma anche della libertà di espressione religiosa.

### 3.- *Eventi sportivi e benessere animale*

Un ambito significativo nella riflessione intorno ai riti e al benessere animale è costituito dalle regole che disciplinano le attività realizzate nel corso di eventi sportivi e culturali perché esse finiscono per essere “giustificate” a detrimento della protezione del benessere animale attraverso giustificazioni quanto meno discutibili. Si tratterebbe di eccezioni giustificate dal fatto che: 1) ricadrebbero queste attività nell’ambito di una “produzione marginale di carne o di prodotti di origine animale in rapporto all’evento in sé e che una simile produzione non è economicamente significativa”; 2) “tali eventi non avrebbero alcuna incidenza sul mercato dei prodotti di origine animale e non

siano motivati da obiettivi di produzione” inoltre “un evento culturale o sportivo non può essere ragionevolmente inteso come un’attività di produzione di alimenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009”; 3) non si potrebbe fare diversamente perché altrimenti si finirebbe per “privare del loro contenuto le nozioni di «caccia» e di «pesca ricreativa» dal momento che non si può sostenere che tali attività possano essere praticate su animali previamente storditi.

In sostanza la “la caccia e la pesca non possono prevedere il previo stordimento se non svuotandole della loro sostanza”. Esisterebbe, quindi, un diritto alla caccia e alla pesca che può privare della propria sostanza il benessere animale?

Proprio il settore della caccia appare poco armonizzato e presenta forti disparità di approccio fra gli Stati membri anche nell’ambito della preservazione di alcune pratiche particolari come, ad esempio in Francia, quelle relative alla “*chasse à courre*” (caccia all’inseguimento fino allo sfinimento), alla “*vénerie sous terre*” che interessa tassi e volpi e la tradizionale “*chasse à la glu*” (caccia con il vischio) che continuano ad essere autorizzata a titolo derogatorio anche nei confronti di alcune specie selvatiche protette. Si consideri che la recente decisione della Corte di Giustizia nella causa C-900/19<sup>13</sup>, che fa seguito al rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato francese che chiedeva di sapere se tale ultima pratica poteva dirsi ancora rientrare nelle deroghe di cui alla Direttiva 2009/147/CE<sup>14</sup> riguardante la conservazione degli uccelli selvatici, sembra deporre per una modifica degli orientamenti precedenti.

Ricordiamo che nelle conclusioni dell’Avvocato generale si legge che la “*chasse à la glu*” è una modalità di caccia a fini ricreativi e che in vista dell’importanza culturale del modo di cattura “un

<sup>(12)</sup> Corte di Giustizia dell’Unione europea, 17 dicembre 2020, C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*.

<sup>(13)</sup> Corte di Giustizia dell’Unione europea, 17 marzo 2021, C-900/19, *One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire*.

<sup>(14)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

metodo di caccia può essere considerato sufficientemente selettivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, se viene garantito, sulla base di conoscenze scientifiche attuali e di alta qualità e di sufficienti controlli pratici, che la cattura accidentale di specie di uccelli e le sue conseguenze sono accettabili rispetto all'importanza culturale del metodo di cattura. Le Conclusioni, dunque, dell'Avvocato generale finiscono per considerare accettabili anche le catture di uccelli non bersaglio proprio in considerazione del carattere tradizionale del metodo di cattura. Del resto occorre considerare che l'articolo 2 della direttiva stabilisce che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative" finendo per mettere sullo stesso piano, come pure è stato sottolineato<sup>15</sup>, le esigenze ecologiche e quelle economiche e ricreative.

Tuttavia la Corte di Giustizia ha seguito una via interpretativa diversa da quella dell'Avvocato generale e nella decisione resa il 17 marzo 2021 ha dichiarato che: "1) "L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un'altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo"; 2) "L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all'articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di

volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili". La decisione apre la strada a qualche ripensamento intorno a questi "riti" anche se l'impressione è che la riflessione sia più intensa laddove si tratti di ragionare intorno alla salvaguardia delle specie e continui ad essere poco sensibile al rispetto del singolo animale che non viene riconosciuto nella propria individualità e unicità.

#### 4.- *La protezione del benessere animale nell'Unione europea*

Il quadro concettuale sul benessere animale è composto da una moltitudine di regole tecniche, ma l'impressione è che esso sia la causa e non l'oggetto della regola, un obiettivo che si "dovrebbe" raggiungere.

La *Commission affaires européennes de l'Assemblée nationale* francese ha depositato nel mese di settembre 2020 un *Rapport d'information sur la protection du bien-être animal au sein de l'Union européenne* presentato da Typhanie Degois<sup>16</sup>, che delinea un panorama non positivo rivelando la mancanza di una strategia globale dell'UE e un approccio settoriale al benessere degli animali. Il rapporto si conclude con 102 proposte e ha il merito di evidenziare le carenze della legislazione dell'UE nell'affrontare la questione del benessere degli animali sia dal punto di vista di alcune specie che della Politica Agricola Comune nel suo complesso. Il Rapporto evidenzia la mancanza di una riflessione globale sulla nozione stessa di benessere animale, che viene applicata non come un principio o uno standard ben definito, ma piuttosto come un criterio a volte saltuariamente richiamato.

Il Rapporto afferma, per esempio, che i luoghi nei quali si "macella" il pesce non sono nemmeno

<sup>(15)</sup> C. Vial, *Chasse à la glu: est-il encore judicieux et acceptable de coller des oiseaux dans les arbres ?*, in *Revue Semestrielle de Droit Animalier*, 2, 2020, p. 177.

<sup>(16)</sup> [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/duel15b3344\\_rapport-information](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/duel15b3344_rapport-information).

considerati dalla legislazione europea come macelli (p. 73) ed evidenzia la persistenza di pratiche mutilanti e dolorose (come il taglio del becco dei volatili, delle corna dei vitelli, la castrazione dei maiali, il taglio della coda (caudectomia); le procedure di allontanamento dalla genitrice di mammiferi appena nati per ragioni economiche (il latte della madre potrebbe essere destinato alla vendita), e sanitarie (per il produttore è più facile controllare la corretta alimentazione); la durata della vita (sulla quale raramente si discute, ma che rientra nei disciplinari di alcune DOP); l'uccisione dei pulcini in ragione del sesso.

Nella Comunicazione della Commissione *Il Green Deal europeo*<sup>17</sup> si leggeva che la Commissione garantirà che “i piani strategici, che dovrebbero portare all'uso di pratiche sostenibili quali l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura, nonché a norme più rigorose in materia di benessere degli animali, siano valutati sulla base di solidi criteri climatici e ambientali”. La successiva Comunicazione *Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*<sup>18</sup> prevede, inoltre, la “Valutazione e revisione della normativa in vigore in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali” nel quarto trimestre 2023.

La nuova PAC<sup>19</sup> sembra attribuire un ruolo maggiore rispetto a quello svolto in passato al benes-

sere animale. Tuttavia è ancora presto per dire se il benessere animale troverà, al di là dei numerosi richiami già presenti nei regolamenti emanati, una maggiore e più puntuale individuazione attraverso interventi in grado di incidere sui contenuti stessi di questa nozione.

## 5.- Preparazione del cibo, gusto e benessere animale

Anche le pratiche intorno alla consumazione e preparazione del cibo delineano un panorama pieno di contraddizioni. Quale benessere animale applichiamo, ad esempio, nella consumazione di animali vivi che pure l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 considera possibile e qualifica come “alimento”? Ne sono testimonianza le diverse prese di posizione intorno alle pratiche culinarie nella preparazione di aragoste e di astici, le decisioni di alcuni Paesi come la Svizzera, la Norvegia, l'Austria e la Nuova Zelanda, l'introduzione di nuove pratiche di stordimento previste da alcuni chef<sup>20</sup>.

Intanto l'estetica o il gusto del cibo sembra richiedere l'osservanza di pratiche che nulla hanno a che fare con il benessere animale o, laddove appaiono manifestare una maggiore sensibilità, celano preoccupazioni diverse dalla cura del benessere animale.

Il mercato giapponese, ad esempio, da sempre

(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «*Il Green Deal europeo*», COM(2019) 640 def., 11.12.2019.

(18) Comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM/2020/381 def., 20.5.2020.

(19) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

(20) <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8677803/British-vets-launch-battle-stop-lobsters-boiled-alive-new-scientific-evidence.html?ito=social-facebook>.

attratto dal tonno italiano, negli ultimi tempi sembra avere una certa disaffezione per i tonni di mattanza<sup>21</sup> ma solo perché preferisce tonni ingrassati e perfetti.

Il mercato del *foie gras*, come è noto, è molto discusso a causa delle modalità a volte meccaniche e forzate di *gavage* delle oche. Per reagire alle diverse obiezioni sollevate i produttori si sono riuniti intorno ad una Carta che hanno voluto definire “etica” e che promette di fornire agli animali un’alimentazione “sana e appropriata”<sup>22</sup>. Resta il fatto che «*Le foie gras doit provenir exclusivement d’oies ou de canards engraisés par gavage de façon à provoquer, chez l’animal, une accumulation de triglycérides au niveau des cellules du foie (appelée stéatose hépatique)*»<sup>23</sup>, e che se l’alimentazione deve essere in grado di provocare una malattia del fegato non so come le pratiche possano essere ritenute etiche.

## 6.- Come “etichettare” il benessere animale

Se poi si sposta lo sguardo alle pratiche-regole relative all’etichettatura, esse segnalano altrettanti riti, in una visione antropologica<sup>24</sup> dell’etichetta che mostra anche qui un panorama a geometria variabile scomponibile in molti punti. Ne segnalo solo tre.

Il primo punto è quello della varietà di etichette “religiose” che comunicano l’osservanza di questo o quel precetto anche all’interno della stessa confessione religiosa. Si tratta di un sistema di etichettatura che non si presenta compatto che condivide però il divieto per la carne macellata in osservanza di prescrizioni religiose quali quelle

*halal* e *kosher* di apporre segni che richiamino l’Agricoltura biologica.

Il secondo punto è quello costituito dalla mancata segnalazione in etichetta della carne sottoposta a macellazione rituale o comunque ricavata da animali abbattuti senza stordimento e non destinata al mercato “religioso”. Il problema della carne che ricade in quella che vorrei qui chiamare, in assenza con quanto avviene nel settore delle catture di animali selvatici, una forma di “cattura accessoria” o che potremmo dire costituire uno “scarto” del mercato religioso, è molto grave.

Questa situazione si verifica: perché alcune parti dell’animale non possono essere consumate (per esempio il quarto posteriore nel rituale ebraico) o perché la carne ottenuta non supera la selezione. Un alimento *kosher* deve essere buono, soddisfacente, atto ad essere consumato secondo le regole (la *Halakha*), nutrito convenientemente e abbattuto seguendo il rito (*Che’hita*).

Questi scarti del mercato religioso vengono quindi immessi nel mercato convenzionale senza che sia obbligatorio indicare l’assenza dello stordimento nonostante il considerando 50 del Regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>25</sup> segnali “l’opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli animali”.

Il terzo punto è quello del proliferare dei segni, marchi, certificazioni su o intorno al benessere animale che rispondono a standard pubblici o privati molto diversificati e che costruiscono un panorama di segni che operano con modalità diverse ora rassicurando il consumatore ma senza instaurare un vero cambiamento nelle pratiche o vantando qualità che rientrano in quelle standard richieste dalle norme (una sorta di *ani-*

<sup>(21)</sup> <https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Lultima-mattanza-34ad70ae-9165-420f-b66e-42bb745725fc.html> .

<sup>(22)</sup> <https://elevage-gavage.fr/le-foie-gras/les-engagements> .

<sup>(23)</sup> <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Foie-gras>.

<sup>(24)</sup> A. Di Lauro, *L’etichetta degli alimenti: un racconto antropologico fra creatività e limiti*, in A. Di Lauro (a cura di) *NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente*, Ets, 2015, p. 77.

<sup>(25)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

*mal welfare washing*), ora richiedendo richiedono il rispetto di indicatori di benessere più puntuali di quelli imposti dalle norme, ora operando una comunicazione commerciale accompagnata da standard più elevati ma senza raggiungere quelli della produzione biologica (fra questi, ad esempio, il marchio “*Nouvelle agriculture*” della cooperativa Terrena in Francia, i marchi di Carrefour, Casino, Coop che comunicano su l'alimentazione animale senza OGM e la cessazione dell'uso di antibiotici, ecc.).

Tra i segni pubblici e segni privati si riscontra, poi, una concorrenza fra diverse concezioni del benessere animale che fanno riferimento a “normatività” provenienti da discipline e saperi diversi (biologia, medicina veterinaria, etologie, saperi contadini, ecc.)<sup>26</sup>.

Altre volte ancora si tratta di segni che propongono una gradualità di impegni, come in Olanda *Beter Leven* che si è imposto come modalità di informazione al consumatore del benessere degli animali nelle fattorie.

Si può notare però che il proliferare di questi segni e pratiche produce una standardizzazione del concetto di benessere animale ricondotta all'adattamento dell'animale alle condizioni del suo sfruttamento industriale e a mera tecnica di *management* dell'allevamento più o meno intensivo e del consumo di massa. I miglioramenti dei percorsi verso i luoghi di macellazione, la meccanizzazione attraverso i box, il controllo dello stress degli animali, segnalerebbero una concezione tecnica, medica del benessere al servizio dello sfruttamento economico.

Intanto l'Unione europea si muove dimostrando di voler intervenire in questo settore anche per veni-

re incontro alle richieste dei consumatori<sup>27</sup>. Indicazioni unitarie potrebbero non solo fronteggiare la confusione del consumatore ma anche impedire una diluizione del concetto di benessere e una disaffezione o peggio ancora un utilizzo ingannevole<sup>28</sup> dei segni volto solo a decolpevolizzare i consumatori.

## 7.- Conclusioni

Il panorama dei riti e del pluralismo normativo presente dovrebbe comportare un ripensamento della questione relativa alla possibilità di disciplinare il fenomeno sotto il profilo nazionale, regionale o locale.

In un recente libro Anne Peters<sup>29</sup> milita per la costruzione di un approccio globale come griglia analitica più pertinente visto che le relazioni che instauriamo con gli animali possono essere analizzate solo sotto profili e in relazione a ripercussioni che non possono che essere globali, come quelle riguardanti il clima, la sostenibilità, le risorse per le generazioni future, il degrado dei terreni, le problematiche legate all'utilizzazione dei medicinali veterinari, l'impatto sull'alimentazione. Nello stesso tempo solo una disciplina globale potrebbe essere in grado di meglio cogliere e far emergere le contraddizioni profonde esistenti nei diversi livelli di pluralismo normativo e nelle discipline locali di diritto positivo, che spesso perpetuano comportamenti, pratiche, riti che sono abusivi o espressione di quella che viene considerata una violenza o una tolleranza istituzionale.

In questo senso va anche ripensato il richiamo alla sussidiarietà, spesso presente nelle decisioni

<sup>(26)</sup> Si vedano fra tutti: F. Leonini, *Segni, marchi collettivi e certificazioni alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in *Cibo, Religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, cit., p. 143; D. Barbarossa, *La disciplina delle macellazioni rituali nell'Europa del benessere animale: tre decisioni della Corte di giustizia*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2019, p. 31.

<sup>(27)</sup> <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13691-2020-INIT/it/pdf>.

<sup>(28)</sup> Le critiche e le obiezioni sollevate dal documentario *Seaspiracy* di Netflix sono ampiamente significative a riguardo. Ugualmente da seguire è il dibattito sollevato dall'introduzione in Italia del *Sistema di qualità nazionale per il benessere animale*, previsto dall'art. 224-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

<sup>(29)</sup> A. Peters (ed.), *Studies in Global Animal Law*, Springer, 2020.

dei Tribunali, che potrebbe essere sviluppato proprio a danno dell'effettività della tutela, come è evidente anche solo prendendo in considerazione i casi relativi alle modalità con le quali gli Stati affrontano le questioni legate agli animali selvatici (lupi, orsi, ecc.).

Senza contare che in mancanza del riconoscimento del benessere animale come obiettivo globale, nell'ambito del commercio internazionale potrebbero prevalere logiche che non tengono conto degli aspetti non commerciali come vengono ancora considerati il benessere animale e la protezione dell'ambiente<sup>30</sup>.

Ma è evidente anche che quando si pensa al benessere animale, in questo approccio che si vuole e che deve essere necessariamente globale, nulla dovrebbe sfuggire nella costruzione di un quadro che si voglia coerente dall'applicazione del benessere animale agli animali utilizzati per fini scientifici a una seria rivisitazione delle regole applicabili agli animali di compagnia, alla considerazione delle pratiche da seguire per assicurare la salute degli animali all'interno degli allevamenti e anche delle disposizioni da mettere in atto per salvaguardare gli animali selvatici.

Occorrerebbe decidere cosa intendiamo per benessere animale e se si desidera solo immaginare un benessere legato ad uno stato di salute dell'animale, oppure ad una capacità di adattamento all'ambiente artificiale o ancora se si vuole arrivare a quel benessere che l'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE) ha qualificato lo stato mentale e fisico e la soddisfazione dei bisogni fisiologici di un animale<sup>31</sup>.

Ciò comporta, come è evidente, anche una profonda riflessione intorno all'empatia che siamo

in grado di provare nei confronti solo di alcune specie animali fino ad arrivare ad allargare la nostra visione anche ai vegetali che, come dimostrano studi recenti, sono in grado di memorizzare degli avvenimenti, di comunicare, di reagire ai cambiamenti di ambiente dimostrando di essere esseri "senzienti".

Senza tutto questo ciò che chiamiamo benessere animale non può che rispondere solo a pratiche che stabiliscono come gli animali devono vivere per essere inseriti nel mercato alimentare, come devono essere trasportati<sup>32</sup>, come devono essere uccisi<sup>33</sup>.

Siamo abituati a considerare la maturità di un ordinamento anche sulla base degli spazi di libertà lasciati ai riti ma potremmo chiederci, proprio in relazione al benessere animale, in quale misura la maturità della legge non si esprima nella capacità di emanciparci da alcuni riti.

## ABSTRACT

*I riti e le pratiche intorno al consumo del cibo manifestano la tensione tra il rispetto di alcuni precetti, in particolare di quelli religiosi, e le posizioni legate alla difesa del benessere degli animali.*

*Proprio le diverse questioni legate al possibile o impossibile contenimento del consumo di cibo nel rispetto dei riti religiosi e della condizione del benessere animale hanno registrato alcune interessanti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia.*

*Il grado e le modalità di penetrazione di alcuni riti*

<sup>(30)</sup> C. Maubernard, *Le bien-être de l'animal dans les élevages en droit de l'Union européenne : du performatif à l'effectivité?*, in *Revue des affaires européennes*, 1, 2017, p. 35.

<sup>(31)</sup> Organisation mondiale de la santé animale (OIE), *Code sanitaire pour les animaux terrestres*, 2015, [https://rr-africa.oie.int/wp-content/uploads/2019/08/fr\\_csat-vol1-2019.pdf](https://rr-africa.oie.int/wp-content/uploads/2019/08/fr_csat-vol1-2019.pdf).

<sup>(32)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale studi sull'immobilizzazione», COM(2016) 48 final, 8.2.2016.

<sup>(33)</sup> Comitato nazionale per la Bioetica, *Macellazioni Rituali e Sofferenza animale*, 2003, [p57\\_2003\\_macellazioni-rituali\\_it.pdf \(governo.it\)](https://www.governo.it/governo/pubblicazioni/2003/macellazioni-rituali_it.pdf); Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio sul benessere degli animali - Una parte integrante della produzione animale sostenibile*, 14975/19, 16.12.2019; Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio su un marchio a livello di UE relativo al benessere degli animali - Approvazione*, 13691/20, 07.12.2020.

*e di alcune pratiche nel quadro concettuale del benessere animale consentono di approfondire il livello di normalizzazione del benessere animale.*

*The rites and practices surrounding the consumption of food manifest the tension between respect for certain precepts, particularly religious ones, and positions linked to the protection of animal welfare.*

*It is precisely the various issues relating to the*

*possible or impossible balance between food consumption and respect for religious rites and animal welfare that have been the subject of some interesting guidelines from the European Court of Human Rights and the Court of Justice.*

*The degree and manner in which certain rites and practices have penetrated the conceptual framework of animal welfare allow for a deeper understanding of the level of animal welfare standardisation.*